



ENCI ENTE NAZIONALE
DELLA CINOFILIA
ITALIANA

FONDATA NEL 1882 - RICONOSCIUTO CON R.D. 13 GIUGNO 1940/N 1051
AFFILIATO ALLA FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE

LINEE GUIDA
DELLE MISURE CONTENITIVE DEL CONTAGIO
DA SARS-COV-2 (COVID-19)
PER LA RIPRESA DELLE MANIFESTAZIONI ENCI
(versione aggiornata al 24 giugno 2020)



RIFERIMENTI NORMATIVI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

visto il DPCM del 25 febbraio 2020;

visto il DPCM del 11 marzo 2020;

visto protocollo condiviso del 14 marzo 2020 di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

vista il decreto-legge 17 marzo 2020, n.18

visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

visto il DPCM del 10 aprile 2020;

visto il DPCM del 26 aprile 2020 con nuovo protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro (allegato al DPCM del 26 aprile 2020);

visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33; all'articolo 1, comma 14 del DL, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 o dell'articolo 1, comma 16 del D.P.C.M. 17 maggio 2020;

visto il DPCM del 17 maggio 2020;

vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

visti i verbali n.64,65,66,67, 68 e 69, di cui alle sedute del 3,4,5,6,7,8 e 11 maggio 2020 del comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;



su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, per le pari opportunità e la famiglia, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, che in data 17 maggio 2020 ha espresso il proprio parere condizionato, tra l'altro, alla necessità che le linee guida condivise dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome siano richiamate nelle premesse e allegate al provvedimento;

viste le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all'allegato 17, trasmesse in data 17 maggio 2020 unitamente al parere del Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

viste le ordinanze regionali sulle ulteriori misure di contenimento per la prevenzione e gestione dell'emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19;

visto il DPCM del 11 giugno 2020 [aggiunto al presente documento il 12 giugno 2020];

regolamenti ENCI vigenti: Generale delle manifestazioni canine, Speciale delle esposizioni canine, Speciale delle Prove di lavoro.



L'ENCI E LE VERIFICHE ZOOTECHNICHE

L'ENCI è un'associazione di allevatori a carattere tecnico-economico, ha lo scopo di tutelare le razze canine riconosciute pure, migliorandone ed incrementandone l'allevamento, nonché disciplinandone e favorendone l'impiego e la valorizzazione ai fini zootecnici, oltre che sportivi, regola, approva, riconosce, patrocina ed organizza in Italia, anche direttamente, verifiche zootecniche (esposizioni, prove, corse) ed ogni altra manifestazione cinotecnica anche con finalità sportive, al fine di verificare i risultati zootecnici e favorire la selezione dei prodotti dell'allevamento nazionale.

La manifestazione cinotecnica ha lo scopo di valutare ogni cane per le qualità estetiche o sulla capacità del lavoro svolto in base alle specifiche attitudini, con rilascio di qualifiche che servono ad indicare il loro valore relativo ed assoluto. Le manifestazioni cinotecniche, a seconda delle finalità che intendono conseguire, si dividono in:

a) Esposizioni: che hanno per oggetto la valutazione morfologica del cane rispetto allo standard di razza.

b) Prove cinotecniche: servono a controllare la capacità, il rendimento e lo stile di lavoro dei cani.

c) Corse: hanno lo scopo di porre in evidenza la velocità dei soggetti che vi partecipano.

Le presenti linee-guida, elaborate con il supporto del comitato tecnico designato dal Consiglio Direttivo dell'ENCI forniscono le indicazioni generali e le azioni di mitigazione necessarie ad accompagnare la ripresa e l'effettuazione delle manifestazioni cinotecniche, e riconosciute dall'ENCI.

Il presente documento riassume le misure da adottare per lo svolgimento di verifiche zootecniche e sportive in ottemperanza ai protocolli nazionali ed alle disposizioni adottate dalle singole Regioni e delle autorità competenti territorialmente in materia di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, prendendo visione di eventuali rimodulazioni di protocolli in conseguenza del mutamento delle disposizioni generali o specifiche regionali emanati dal Ministero, dalle Regioni e dalle autorità competenti per territorio.

Il rispetto delle citate misure e, quindi, l'utilizzo di misure anticontagio consente lo svolgimento delle manifestazioni cinotecniche di seguito dettagliate.

Le misure di prevenzione e protezione non vanno intese come tra loro alternative ma quali dotazioni minime ai fini del contenimento del contagio Covid-19 in relazione alla situazione epidemiologica in atto.

Pertanto, ogni Comitato Organizzatore deve attentamente valutare il rischio del proprio sito cinotecnico sulla base dei criteri indicati nel presente documento per definire le misure sulla prevenzione e protezione finalizzate alla gestione del rischio. Il tutto, sulla base di un'accurata analisi delle specificità delle attività che vi si svolgono e di una classificazione dei luoghi (transito, segreteria, sosta breve, sosta prolungata, potenziali assembramenti ecc).

Trattasi, dunque, di indicazioni riguardanti i Comitati organizzatori delle manifestazioni, i siti/luoghi e gli operatori cinotecnici, e hanno carattere temporaneo e strettamente legato all'emergenza.

DEFINIZIONI

Per **comitato** si intende il Gruppo Cinofilo e/o l'Associazione specializzata riconosciuti dall'ENCI quali, enti/organizzazioni/associazioni che svolgono attività dirette alla valorizzazione dell'allevamento nazionale attraverso verifiche zootecniche, anche con la collaborazione/supporto di associazioni presenti sul territorio.

Per **sito cinotecnico** si intende, indifferentemente, ogni luogo destinato allo svolgimento di attività cinotecnica e sportiva in aree aperte delimitate, (giardini, parchi o strutture pubbliche/private, ecc) strutture fieristiche, campi sportivi, Centri Cinofili, Zone Ripopolamento e Cattura, Zone addestramento Cani, Aziende Faunistiche ecc., fornito dell'attrezzatura necessaria, di impianti igienici ovvero ogni impianto che rappresenta un insieme di uno o più



spazi di attività dello stesso tipo o di tipo diverso aventi in comune i relativi spazi e servizi accessori.

Per **operatore cinotecnico** si intende chi pratica l'attività di conduttore, handler, esperto giudice, figurante, direttore della prova, pista/tracciatore, addetto alla segreteria, delegato, nonché le persone autorizzate alla permanenza, anche transitoria, nel sito cinotecnico (collaboratori a vario titolo, accompagnatori, assistenti, ecc.).

LE MANIFESTAZIONE CINOTECNICHE

Si dividono in:

A) ESPOSIZIONI MORFOLOGICHE

- Internazionali, Nazionali, Raduni, Regionali;

B) PROVE CINOTECNICHE:

- di Utilità e Difesa selezione e resistenza, per cani da Soccorso, Obedience, Mondioring, per cani su Ovini, CAE-1 (Test di Controllo dell’Affidabilità e dell’Equilibrio Psicico per Cani e Padroni Buoni Cittadini)
- Prove di Caccia: per razze da Ferma; per razze da Seguita, per razze da Tana, da Traccia, per Spaniel, per Retriever, per Cirnechi dell’Etna, per Lagotto Romagnolo
- di Corse e Coursing, Amatoriali
- di Agility, Dog Dancing - Flyball

Il Comitato Organizzatore della manifestazione ha la facoltà di prevedere specifiche ulteriori disposizioni atte a garantire il rispetto delle misure contenitive del contagio da sars-Cov-2 (Covid-19) in funzione dello svolgimento delle specifiche verifiche zootecniche.

Il Comitato Organizzatore della manifestazione dovrà comunicare preventivamente all’ENCI, di aver accettato tutte le prescrizioni contenute nelle presenti linee guida, per consentire all’ufficio preposto di provvedere all’omologazione/ratifica degli esperti giudici richiesti. In mancanza di tale dichiarazione, la manifestazione non potrà svolgersi.



INFORMAZIONI GENERALI

1. PRECAUZIONI E MISURE IGIENICO-SANITARIE

- a) l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- b) la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in loco e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- c) l'obbligo dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale ove richiesto quali, mascherine, guanti monouso;
- d) è obbligatorio che le persone presenti in manifestazione adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani;
- e) il comitato organizzatore mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
- f) è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone;
- g) obbligo per il comitato organizzatore effettuare pulizia delle superfici, dei pavimenti e delle suppellettili con disinfettanti a base di cloro o alcol.

I detergenti con dispenser per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti e collocati in punti facilmente individuabili.

2. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Il rispetto delle norme di prevenzione e di quelle igienico-sanitarie è imperativo per la protezione del singolo soggetto e delle persone contattate e prevede la disponibilità di dispositivi di protezione individuale indicati a titolo esemplificativo nel presente documento e previste dalle normative sanitarie vigenti al momento della manifestazione e previste dalle strutture eventualmente ospitanti. Per questi motivi:

- a) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.
- b) data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria;
- c) è favorita la preparazione da parte del comitato organizzatore del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS
https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf;
- d) è previsto, per tutte le persone che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)

3. MODALITÀ DI ACCESSO ALLE MANIFESTAZIONI

- a) Per l'accesso al pubblico è necessario attenersi alle disposizioni emanate in sede di autorizzazione delle manifestazioni, prevedere il distanziamento fisico ed essere in possesso dei DPI previsti;
- b) divieto di assembramento negli spazi comuni, mantenendo le distanze di sicurezza di almeno 1 metro;
- c) l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità competenti e del comitato organizzatore nel fare accesso in manifestazione;
- d) in coerenza con le disposizioni autorizzative e normative vigenti al momento della manifestazione, per poter accedere al luogo della manifestazione, tutte le persone, a qualsiasi titolo, potranno essere sottoposte al controllo della temperatura corporea con l'uso di termoscanner. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi della manifestazione.



- e) mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro disponendosi in fila per accedere alle postazioni di servizio (ingresso, uscita, segreteria, ritiro documentazioni, consegna e ritiro libretto di qualifiche o relazioni);
- f) osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene;
- g) il comitato organizzatore dovrà informare sul modulo di iscrizione, tutte le persone che intendono accedere alla manifestazione, della preclusione a coloro che, negli ultimi 14 giorni, abbiano avuto contatti con individui risultati positivi al COVID-19 o provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS; per questi casi si fa riferimento al Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i).

4. PULIZIA E SANIFICAZIONE POSTAZIONI DI SERVIZIO (SEGRETERIA COMITATO ORGANIZZATORE)

- a) occorre garantire la sanificazione con appositi detergenti gli strumenti utilizzati, (tavoli, scrivanie, tastiere, schermi touch, mouse, stampanti, telefoni e altri dispositivi atti al possibile contagio, ecc.);
- b) occorre garantire la pulizia giornaliera dei locali utilizzati con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone che li occupano.

5. ORGANIZZAZIONE

- a) Il comitato organizzatore, ove previsto dalle normative vigenti, deve identificare la persona facente funzioni di Covid Manager, colui che svolge funzioni di coordinatore per l'attuazione delle misure di prevenzione. Ove non previsto, il comitato organizzatore potrà identificare il Covid Manager;
- b) le iscrizioni dei cani alle manifestazioni avvengono anche on line tramite le piattaforme messe a disposizione dell'ENCI con relativo pagamento della tassa di iscrizione in modalità elettronica, per consentire di redigere il catalogo dei cani partecipanti alla manifestazione;
- c) potranno concorrere alle manifestazioni esclusivamente i cani iscritti a catalogo nelle modalità sopra riportate;
- d) il catalogo è consultabile anche tramite la piattaforma informatica;
- e) nelle manifestazioni le cerimonie e le premiazioni devono essere organizzate evitando ogni forma di assembramento e garantendo il distanziamento fisico;
- f) il personale addetto ai controlli veterinari dovrà attenersi, nello svolgimento delle proprie attività, ai protocolli stabiliti a livello nazionale per l'esercizio di detta professione;
- g) il numero dei componenti della segreteria, collaboratori a vario titolo, assistenti, e accompagnatori, è limitato a quello necessario per lo svolgimento della manifestazione, devono essere muniti dei dispositivi di protezione individuale, e mantenere una distanza di almeno 1 metro tra una persona e l'altra, se le condizioni ambientali del front-office rivelassero particolari criticità, i componenti devono essere dotati di occhiali protettivi, e/o visiera, e/o separazione in plexiglass dagli utenti.
- h) la consegna e il ritiro del libretto delle qualifiche presso la segreteria deve avvenire, da parte dei concorrenti e del comitato organizzatore, adottando i dispositivi di protezione individuali e mantenendo la distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra una persona e l'altra;
- i) all'atto dell'iscrizione, anche se effettuata on line si dichiarerà di:
 - aver preso visione delle norme igienico sanitarie e delle disposizioni in vigore;
 - di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al SARS- CoV-2 (Covid-19);
 - di impegnarsi a non partecipare alla manifestazione qualora dovessero insorgere

- sintomatologie riconducibili SARS- CoV-2 (Covid-19);
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti, adottate alla data di sottoscrizione;
- j) il comitato organizzatore deve indicare nel programma della manifestazione che, coloro (proprietari/conducenti) che fossero sprovvisti del libretto delle qualifiche, dovranno provvedere a richiederlo preventivamente alla delegazione ENCI competente per territorio o all'associazione specializzata al fine di evitare assembramenti in manifestazione;
- k) il comitato organizzatore, già in possesso delle autorizzazioni previste rilasciate dalle Autorità territorialmente competenti, per lo svolgimento delle manifestazioni si deve attenere, rispettare e applicare i protocolli delle misure contenitive di protezione e prevenzione del contagio da SARS-COV- (COVID-19) stabiliti dalle strutture ospitanti: enti fieristici, giardini e/o parchi o strutture pubblici/privati, Campi Sportivi, Centri Cinofili, Zone Ripopolamento e Cattura, Zone addestramento Cani, Aziende Faunistiche ecc., fornite dell'attrezzatura necessaria, di impianti igienici ovvero ogni impianto che rappresenta un insieme di uno o più spazi di attività dello stesso tipo o di tipo diverso aventi in comune i relativi spazi e servizi accessori;
- l) ciascun addetto della segreteria avrà a disposizione il proprio materiale di cancelleria, che non verrà scambiato fra i presenti.

6. MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLE MISURE

Sarà compito e responsabilità dei singoli comitati organizzatori, riconosciuti dall'ENCI, emanare eventuali ulteriori appositi protocolli applicativi di dettaglio seguendo le direttive del Governo, della Regione, Provincia, Comune di appartenenza.

Tali linee guida, oltre a riprodurre fedelmente quanto contenuto nel presente documento, dovranno tenere conto delle specificità delle singole discipline e delle indicazioni tecnico-organizzative, fornendo a tutti gli operatori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono chiamati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. È doveroso ricordare che non vi debbono essere rischi di contagio o di accensione di nuovi focolai epidemici e che tutti gli addetti presenti a qualunque titolo debbono conoscere e rispettare le normative vigenti.

Le tipologie di manifestazioni cinotecniche, per le quali non sono previste le sottostanti schede tecniche, dovranno attenersi esclusivamente alle Linee guida generali.